



IL DEMANIO FLUVIALE

estensione e confini,
demanialità e demanializzazione

Sommario

1. INTRODUZIONE	
1.1. Premessa.....	8
1.2. Classificazioni.....	12
1.3. Il demanio fluviale.....	17
2. SOGGETTI	
2.1. Competenze	22
2.2. Responsabilità.....	29
3. OGGETTO	
3.1. Fiume	38
3.2. Canale	42
3.3. Acqua	46
3.4. Alveo	61
3.5. Sponde	67
3.6. Argini	73
3.7. Piene.....	79
3.8. Golene.....	85
4. INCREMENTI	
4.1. Alluvione propria.....	87
4.2. Alluvione impropria.....	89
4.3. Avulsione.....	90
4.4. Isole e unioni.....	91
5. DEMANIALIZZAZIONE	
5.1. Principi generali.....	95

5.2. Per accessione	97
5.3. Per contatto	103
5.4. Per assimilazione.....	108
5.5. Per espropriazione	116
6. DEMANIALITÀ	
6.1. Assetto giuridico	118
6.2. Prassi	120
6.3. Identità dei beni	123
6.4. Accessori.....	126
6.5. Pertinenze idrauliche	128
6.6. Il criterio delle piene ordinarie.....	137
6.7. Dell'alveo.....	150
6.8. Delle sponde.....	154
6.9. Degli argini.....	158
6.10.Delle golene.....	175
6.11.Dei ponti.....	177
7. FONTI	
7.1. Dottrina	180
7.2. Giurisprudenza.....	186

§

1. Introduzione

1.1. Premessa

Il presente studio non si propone di costruire l'ennesima teoria dei beni pubblici, né ha la pretesa di rendere conto dell'immensa produzione giuridica¹ che da tempo immemore² vi si cimenta, ma ha lo specifico scopo – in apparenza circoscritto, ma in realtà temerario – di affrontare le “questioni assai gravi”³ che incombono sul demanio

¹ La dottrina sul tema generale dei beni pubblici e dei beni di interesse pubblico è sconfinata – si pensi all'intera manualistica di diritto privato e amministrativo – quanto, però, carente in ordine agli specifici aspetti trattati in questo studio. Per un quadro indicativo ma comunque parziale della dottrina si rimanda alla voce “Beni pubblici” del *Digesto delle discipline pubblicistiche*, vol. II, pag. 273 e alla ricca bibliografia riportata da PALMA, *I beni appartenenti allo Stato, agli enti pubblici ed agli enti ecclesiastici*, in *Trattato di diritto privato*, diretto da Rescigno, II ed., tomo I, Torino, 2005, 112, nota 2. Anche sul piano giurisprudenziale la produzione è vasta e dipendente da una casistica variegata.

² «Per Gaio, la prima distinzione è quella di *res in nostro patrimonio* e *extra nostrum patrimonium*, segue poi quella di *res divini e humani juris* e infine la distinzione di *res nullius*, *res publicae* e *res privatae*. Giustiniano invece distingue le *res communes*, *publicae*, *universitatis*, *nullius* e infine le *res singulorum*» SCIALOJA, *Teoria della proprietà nel diritto romano, Lezioni ordinate curate ed edite da Bonfante*, Roma, 1933, 123 ss..

³ «Benché in giurisprudenza ed in dottrina esista più di un'incertezza a proposito della delimitazione del demanio idrico, essendo tutt'altro che pacifico se ed in quale misura la natura pubblica dei corsi d'acqua si estenda anche ad alveo, sponde ed argini» Corte cost. 16/06/1988, n. 647. «Fra le cose pubbliche ci si presentano in primo luogo i fiumi: la più importante e forse la più difficile a studiarsi di queste cose» SCIALOJA, *Teoria della proprietà nel diritto romano, Lezioni ordinate curate ed edite da Bonfante*, Roma, 1933, 212. Sul piano della realtà fenomenica (che si cerca qui di affrontare in coerenza con la scienza e la tecnica del settore) il demanio idrico è caratterizzato da convenzioni che possono essere fraintese, e difatti la giurisprudenza, in quest'ambito in particolar modo, va vagliata verificando i casi concreti. «Né queste parole di fiumi, torrenti, rivi, scolatori e simili hanno acquistata significanza più precisa nel tempo che scriviamo. Anzi è l'uso popolare, che conia questi vocaboli: gli proporziona e gli trasforma secondo i vernacoli regionali, che danno i nomi di *valle*, *vallone*, *fiumara*, a quel corso che altrove dicesi *fossa*, altrove *torrente*: di *ruscello*, di *rio* o di *riù*, di *rigagnolo*, al *rivo* o al *colatore*: di *roggia* o *bealera* al *canale*: il quale per giunta può contenere, secondo che sia naturale o artificiale, acqua pubblica, ovvero acqua privata. In breve, una vera anarchia di nomi. Non basta. Si dia per accertato il nome del fiume, ma dove comincia, dove finisce il suo corso? (...) il punto critico della questione sta nel sapere, dove il fiume o il torrente abbia le sue scaturigini *tamquam continens unum idemque corpus*:

quali correnti versandosi nel medesimo alveo costituiscono il fiume: in breve, quale sia il *caput fluminis*, quali i confluenti che s'immedesimano con esso, e conferiscono indirettamente, ma necessariamente conferiscono agli usi pubblici, a cui è destinato il tronco principale, e perciò debbono far tutt'uno con esso e riguardarsi come parte del fiume (..) In questo apprezzamento, l'arbitrio discrezionale dell'amministrazione dipende da criteri non ben definiti tecnicamente, indefinibili giuridicamente. I corsi d'acqua possono avere alla foce un tratto di sbocco, assai ricco di acque per muovere ordigni industriali, irrigare e anche navigare, perché ha già raccolto un certo numero di acque correnti, che mettono da più parti nell'alveo principale. Or bene, interrogate i tecnici sul carattere di questi confluenti, e avrete le risposte più disparate». GIORGI, *La dottrina delle persone giuridiche o corpi morali*, vol. III, Lo Stato, Firenze, 1900, 351, 364. «Tra le varie appartenenze del demanio pubblico non ve n'ha certo alcuna, in cui la *res publica* perda la sua destinazione per fatti così appariscenti ed univoci, come quelle del demanio fluviale. Tanto che se v'è materia, in cui la sclassificazione formale può parere inutile, egli è appunto nel demanio fluviale. Tuttavia nascono anche in questo tema delle difficoltà assai gravi: perché bisogna precisare quali siano le acque pubbliche, e poi determinare fin dove si estenda la proprietà demaniale pubblica, secondoché i corsi d'acqua abbiano sponde fisse o variabili. *Questioni assai gravi (..)*» GIORGI, *La dottrina delle persone giuridiche o corpi morali*, vol. II Lo Stato, Firenze, 1891, par. 79, 206; per l'Autore i rapporti giuridico-privati che per ragione delle acque demaniali pubbliche sorgono fra lo Stato e i privati cittadini costituiscono "un tema da sgomentare" (vol. III, 1900, pag. 350). Le questioni "assai gravi" originano in ultima analisi dall'instabile rapporto, nei beni pubblici, tra *res* e *dominus* (VINCENTI, *Res e dominus*, in *Il diritto della Regione*, 5/2001, 889 ss).

La prospettiva dominicale attinente alla demanialità dell'acqua ha poi finito col diluirsi nella complessità dei rapporti e delle regole che attengono alla sua tutela e alla sua funzionalizzazione all'uso collettivo, essendosi verificato uno «spostamento del baricentro del sistema delle acque pubbliche verso il regime di utilizzo, piuttosto che sul regime di proprietà» (Corte Cost. 19/07/1996, n. 259). La babelica proliferazione normativa in qualunque ambito dell'attività umana – paradigma dei tempi moderni – non ha risparmiato i molti settori ove l'ambiente idrico è di preminente rilievo: opere idrauliche e bonifica, navigazione, pesca, usi industriali, acque minerali, termali o per uso geotermico, agricoltura, sport, turismo e così via. È palpabile sia in dottrina che in giurisprudenza la difficoltà, se non l'impossibilità, di comporre a sistema le innumerevoli prospettive giuridiche dell'acqua, adeguando le teoriche tradizionali all'incessante evoluzione dell'ordinamento caratterizzato da interventi legislativi compulsivi, sconsiderati e frammentati. In particolare, si è assistito a partire dagli anni settanta del secolo scorso ad una crescente pervasività delle normative in tema di tutela ambientale, di valorizzazione economica e di erogazione di servizi pubblici rispetto a quelle che si occupano dei poteri dominicali, rimaste ancorate alle poche anodine righe del codice civile, e ciò ha comportato un impatto destrutturante sulle teorie dei beni pubblici, "rimaste al palo" (in generale, v. AVANZI, *Demanio e ambiente. Effetti della normazione ambientale sulla gestione dei beni pubblici*, Padova, 1998, VII-IX; COSTANTINO, *La guerra dell'acqua. Dalla proprietà del bene alla gestione del servizio*. AIC, 3/2011).

Ulteriore fattore di disarticolazione del sistema è l'intreccio disarmonico delle competenze amministrative e dei relativi apparati gestionali dei beni pubblici, a seguito del subentro delle regioni nella titolarità, nella gestione e nella regolamentazione di una consistente gamma di beni demaniali, della conversione in enti privati di numerosi enti pubblici, del trasferimento della titolarità di beni pubblici dello Stato e degli enti territoriali

fluviale: la demarcazione tra la sfera del dominio pubblico e quella del dominio privato, il rapporto tra la natura del demanio necessario e il processo di acquisizione alla mano pubblica dei beni ad esso strumentali.

Per evitare di smarrirsi nel “regno delle formule astratte”⁴, il giurista deve preliminarmente far luce⁵ sull’oggetto fisico delle sue considerazioni, e il nostro percorso ci metterà in contatto con una realtà, da un lato sottoposta a precise leggi naturali presidiate dalla scienza, dall’altro descritta con la “lussureggiante ricchezza” del nostro patrimonio linguistico e culturale⁶.

a società per azioni (v. CORSO, *Manuale di diritto amministrativo*, Torino, 2008, 157).

⁴ GIORGI, *La dottrina delle persone giuridiche o corpi morali*, vol. III Lo Stato, Firenze, 1900, 350.

⁵ «Per indurre una illuminata coscienza, la quale non sia resa schiava della decisione dei periti, è necessario che i magistrati e i consulenti conoscano almeno in grande certe regole e certi principii, i quali conducano all’indigrosso a discernere i buoni metodi di valutare un oggetto, o di stimare un dato modo come utile o come nocivo» ROMAGNOSI, *Della condotta e della ragione civile delle acque*, Milano, 1842, 13. Ciò vale in particolar modo nella materia oggetto del presente studio, in cui la precisione nella comprensione dei fenomeni naturali e degli interventi antropici risulta decisiva per la formulazione delle teorie giuridiche che ne regolino in modo appropriato le conseguenze patrimoniali: a questo sarà dedicato uno sforzo significativo nel presente studio, rimandando in nota le descrizioni di dettaglio per non appesantire l’esposizione.

⁶ «Ogni parola, presentata nella sua evoluzione fino all’attualità, ne richiama altre, come in un caleidoscopico gioco di specchi, che mostra le immagini multiformi della storia e dell’identità culturale italiana. Si pensi per esempio ai mestieri. Chi sono il sostegnarolo, il chiavicante e il caterattaio, il trombaio e il fontaniere, il navazzaro, lo spazzapozzi e il votacessi? Gli antenati del guardiano idraulico, dell’idraulico e dell’operatore ecologico, ma per strada l’italiano ha perso un po’ del suo sapore (..). Le medesime parole talvolta hanno significati diversi nelle varie regioni italiane, retaggio della storia. Cos’è la chiavica? Per un napoletano è una fognatura e un insulto (..), ma per un settentrionale è un decoroso manufatto per la regolazione dei canali rurali. Cos’è il fontanile? Nell’Italia settentrionale, è un canale irriguo alimentato dalla falda freatica; nell’Italia centrale e meridionale, è un abbeveratoio o lavatoio. Peraltro la diversità ha creato anche una *lussureggiante ricchezza*. Non si può non ammirare una lingua che dice Fosso, Cavo e Colatore, Gora, Chiassaiola e Sassaiola, Roggia, Seriola e Bealera. L’omologazione forzata impoverisce la lingua e crea effetti ridicoli (..) Talvolta la diversa terminologia idraulica riflette situazioni regionali tipiche, che non si riscontrano in altre parti del territorio, ossia è un retaggio della geografia. Vocaboli come Fontanazzo e Coronella hanno un suono misterioso nell’Italia centro-meridionale, ma sono ben noti alle popolazioni che vivono lungo il Po e sono usati anche da scrittori padani, come Bacchelli e Guareschi. Vi sono parole, che un tempo designavano macchine e strumenti assai diffusi, come quelli per il sollevamento delle acque con le forze dell’uomo e degli animali (a mano o a maneggio di cavallo), oggi irrimediabilmente scomparsi. È il caso di Timpano, Noria e Bindolo e qualcuno potrebbe chiedere come Pinocchio: Che cos’è il bindolo?»

I fiumi non sono individuabili una volta per tutte e delimitabili una volta per sempre. In essi congiurano staticità e dinamismo, movimento e quiete.

Fisse sono le *artificialità* derivanti dalle opere idrauliche: inalveamenti, regimazioni, arginature, ripari, mantellate, casse di espansione, chiuse e così via, che però sono anch'esse in divenire, perché i fiumi per l'uomo sono un cantiere perenne. Mobili sono le *naturalità*: piene e magre, meandri, alluvioni, greti, erosioni, ecosistemi fluviali in relazione osmotica con il loro bacino.

Il risultato è la continua metamorfosi del corso d'acqua⁷, dove lo *Spirito del Fiume*⁸ persegue instancabile il suo misterioso vagare.

Le conseguenze patrimoniali di questo dinamismo naturale e dell'apporto continuo di opere, interventi, accessioni, pertinenze, si traducono nei fenomeni cangianti della demanializzazione e della sdemanializzazione, attraverso i quali l'assetto giuridico si adegua ai mutamenti dell'assetto fisico.

C'è una specie di tensione di fondo, in questa materia, qualcosa di oscuro e inafferrabile: la demanialità, in ultima analisi, che cos'è? Esiste una demanialità primigenia? La demanializzazione naturale è

Risponde l'ortolano Giangi: *Gli è quell'ordigno di legno, che serve a tirar su l'acqua dalla cisterna, per annaffiare gli ortaggi.* (...) La lingua delle acque è ricca di termini tipici, talvolta curiosi, che non sempre sono stati inventati dagli Idraulici. Chi avrà concepito il Pelo dell'acqua? In realtà l'origine d'alcune voci si perde nella notte dei tempi, perché è il popolo che immagina i fiumi come esseri viventi, con una pelle e un pelo, un filone centrale, una bocca, un letto con le sponde, una tendenza fisiologica al rigurgito quando incontrano ostacoli, ecc. (...) la scienza idraulica europea nasce in Italia e si sviluppa rigogliosa nel Seicento, nonostante la decadenza politica ed economica del nostro Paese, il quale si difende bene anche nei secoli successivi; questa fioritura si riflette sulla lingua utilizzata, che sviluppa una ricca terminologia specifica» DI FIDIO, GANDOLFI, *La lingua delle acque*, Milano, 2013, 7 ss. Il rigurgito è un rigonfiamento e ritorno vorticoso a ritroso di acque a causa di un ostacolo al deflusso. Le parole tecniche che incontreremo in questo studio, e che proveremo a spiegare per ben comprendere di cosa stiamo parlando, sono solo una piccola parte del vocabolario idraulico usato dagli addetti ai lavori.

⁷ cfr. RINALDI e altri, *Manuale tecnico – operativo per la valutazione ed il monitoraggio dello stato morfologico dei corsi d'acqua*, Roma, 2010, 29 ss.

⁸ «(...) questa parte più veloce si chiama *Filo*, ò *Filone*, e da alcuni *Spirito del Fiume*, e da altri *Testa*, ò *Via dell'Acqua*, e si conosce dalle materie, che galleggiano sopra l'Acqua, le quali a lungo corso sono portate tutte a unirsi, dove l'Acqua è più veloce. Ne' Fiumi, che sono distesi in linea retta, trovasi il Filone nel mezo, ma in quelli, che descrivono linee curve, s'accosta, hora alla destra ripa, hora alla sinistra, secondando il giro del Fiume» GUGLIELMINI, *Della Natura de' Fiumi. Trattato Fisico-Matematico*, Bologna, 1697, 47.

nell'ordine delle cose? Perché ha questa forza irresistibile anche nello *ius dicere*?

Guardando l'argine maestro di un grande fiume non sembra porsi alcun dubbio nell'animo di ciascuno che esso appartenga alla comunità intera e giammai ad un singolo individuo. Questo sentimento si rovescia guardando un geometrico pioppeto o una golena ben coltivata dirimpetto al corso d'acqua, o una fila di pareti finestrate gravanti sulla sponda di un torrente che attraversa una antica città.

La demanialità tocca corde profonde, è il senso di comunanza con i luoghi e le genti a cui apparteniamo, è il *nostro* che si sovrappone al *mio*, è la storia di mille generazioni che ci hanno preceduto e del destino di mille altre che ci seguiranno sedute sulle sponde del Po ad ammirare l'eterna suggestione dell'*aqua profluens*, emblema del tempo che scorre rimanendo.

Vi è una demanialità originaria, *ab immemorabili*, imperscrutabile, sfuggente alle categorie giuridiche epperò tangibilissima, come il letto millenario dei grandi fiumi, come l'acqua stessa. Qui il giurista si ferma, non ha più nulla da dire, perché concetti come titolarità, accatastamento, acquisizione, titolo di provenienza, poteri dominicali, facoltà di godimento, diritti reali, perdono di significato. Vi è invece una demanialità nuova, che nasce dove prima non c'era, ancora imbrigliabile dal giurista, finché anch'essa, ad un certo punto, si ribellerà alle rigide convenzioni del diritto, alle insufficienti categorie dello spirito, alla piccolezza dell'uomo.

Procediamo già sapendo che il solco dei dubbi tanto più si aprirà quanto più si proverà a colmarlo, come è già successo innumerevoli volte lungo i secoli ai più grandi uomini d'ingegno. Con cui torneremo a parlare. Perché sul demanio fluviale nulla si può scrivere che non sia già stato scritto.

1.2. Classificazioni

I beni possono essere di interesse privato o di interesse pubblico. I beni di interesse pubblico possono essere sia pubblici che privati. I beni

Riassumendo, attualmente la proprietà dei fiumi spetta alle regioni a statuto speciale in ordine a quelli di carattere regionale, spetta allo Stato (in attesa dell'attuazione del federalismo demaniale) in ordine a quelli di carattere regionale nelle regioni a statuto ordinario, spetta sempre allo Stato in ordine a quelli di carattere sovraregionale. La gestione del demanio idrico di ambito regionale spetta alle regioni, quella di ambito sovraregionale allo Stato.

2.2. Responsabilità

Strettamente collegato alle competenze è il tema della responsabilità da custodia⁵⁷, che, come per tutti i beni pubblici, può insorgere in capo a chi si trovi in un rapporto qualificato col demanio fluviale per i danni derivanti a terzi, ai sensi dell'art. 2051 c.c., secondo il quale «ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito».

In dottrina emerge una *summa divisio* tra danni causati *dalle* acque

⁵⁷ *Ex plur.* Trib. sup. acque, 29/04/2022, n.84, Cass. civ. Sez. Un., 28/12/2020, n. 29656; Cass. civ. Sez. III, 27/08/2015, n. 17204; T.A.R. Toscana, Sez. II, 25/07/2006, n. 3222; Trib. reg. acque Napoli, 09/02/2006; Trib. civ. Sez. III Bologna, 27/09/2004; Corte Conti Sez. contr., 03/10/1997, n. 63, *Cons. Stato*, 1997, II, 1637; Trib. sup. acque, 10/05/1999, n. 65, *Cons. Stato*, 1999, II, 912; Cass. civ. Sez. Un., 05/09/1997, n. 8588. Così come in materia di beni pubblici, anche in materia di responsabilità la dottrina è sconfinata (si pensi agli innumerevoli contributi sul rapporto eziologico tra il bene e l'evento lesivo, sul caso fortuito, alla tesi della causalità adeguata, ecc.) e non è certamente possibile in questa sede darne conto, se non per qualche cenno particolare. Giova piuttosto citare il prevalente orientamento giurisprudenziale che la qualifica come *oggettiva* in quanto «La responsabilità per i danni cagionati da una cosa in custodia *ex art.* 2051 cod. civ., si fonda non su un comportamento od un'attività del custode, ma su una relazione intercorrente tra questi e la cosa dannosa» Cass. civ. Sez. III, 08/05/2008, n. 11227. *Ex multis*, Cass. civ. Sez. VI, 16/05/2017, n. 12027; Cass. civ. Sez. Un., 10/05/2016, n. 9449; Cass. civ. Sez. II, 17/06/2013, n. 15096; Cass. civ. Sez. III, 19/02/2008, n. 4279; Cass. civ. Sez. III, 12/07/2006, n. 15779. In ogni caso, «qualunque sia la ricostruzione dogmatica che si voglia seguire con riferimento alla responsabilità *ex art.* 2051 c.c., - e cioè, come responsabilità oggettiva (..), ovvero come responsabilità aggravata, caratterizzata da un criterio di inversione dell'onere della prova, che pone a carico del custode la possibilità di liberarsi dalla responsabilità presunta a suo carico mediante la prova liberatoria del fortuito, secondo l'opzione che appare preferibile - è indubbio che l'accertamento della responsabilità del custode postula l'esistenza di un nesso causale tra la cosa e il danno; mentre solo la dimostrazione del fortuito (..), degraderebbe la cosa a semplice "occasione" dello stesso danno» Cass. civ. Sez. VI, 05/03/2014, n. 5224.

(come allagamenti, inondazioni), e danni causati *alle* acque (inquinamento, eccesso di consumo)⁵⁸: ci occuperemo qui solo del primo aspetto.

Gli eventi dannosi correlati al demanio fluviale derivano viepiù dalle esondazioni di corsi d'acqua originate da eccezionali precipitazioni o da repentini scioglimenti della neve a monte.

Custode è il soggetto che – per effetto di un rapporto qualificato con la *res* – abbia la disponibilità materiale ed eserciti la signoria di fatto sul bene⁵⁹, cioè un effettivo potere gestionale con capacità di controllo, di rimozione delle situazioni di pericolo che siano insorte e di prevenzione di quelle potenziali mettendo in atto precauzioni a tutela dei terzi che entrino in contatto con il bene, anche escludendoli dal contatto stesso.

Sennonché, altri soggetti possono essere chiamati dalle regioni a partecipare alla difesa idraulica del territorio e alla gestione del demanio idrico ai sensi dell'art. 62 del d.Lgs. 152/2006: comuni, province⁶⁰, loro consorzi o associazioni, comunità montane, consorzi di bonifica e di irrigazione, consorzi di bacino imbrifero montano e gli altri enti pubblici e di diritto pubblico con sede nel distretto idrografico. In particolare i consorzi di bonifica, coordinati dalle autorità di bacino, rappresentano generalmente “il braccio operativo” delle regioni nelle opere con finalità di bonifica e irrigue⁶¹.

⁵⁸ Cfr. GALLENCA, *Demanio idrico e responsabilità della pubblica amministrazione*, Padova, 2013, 81 ss.

⁵⁹ Trib. sup. acque, 29/04/2022, n.84; Cass. civ. Sez. III, 01/02/2018, n. 2480; Cass. civ. Sez. III, 29/09/2017, n. 22839; Cass. civ. Sez. III, 12/07/2006, n. 15779.

⁶⁰ Ad esempio la legge regionale della Liguria 21/06/1999, n. 18, all'art. 92, assegna alle Province la progettazione e la realizzazione delle opere idrauliche di terza categoria, i compiti di polizia idraulica e di pronto intervento idraulico.

⁶¹ Art. 166, comma 1, d.Lgs. 152/2006: «I consorzi di bonifica ed irrigazione, nell'ambito delle loro competenze, hanno facoltà di realizzare e gestire le reti a prevalente scopo irriguo, gli impianti per l'utilizzazione in agricoltura di acque reflue, gli acquedotti rurali e gli altri impianti funzionali ai sistemi irrigui e di bonifica e, previa domanda alle competenti autorità corredata dal progetto delle opere da realizzare, hanno facoltà di utilizzare le acque fluenti nei canali e nei cavi consortili per usi che comportino la restituzione delle acque e siano compatibili con le successive utilizzazioni, ivi compresi la produzione di energia idroelettrica e l'approvvigionamento di imprese produttive. L'Autorità di bacino esprime entro centoventi giorni la propria determinazione. Trascorso tale termine, la domanda si intende accettata. Per tali usi i consorzi sono obbligati al pagamento dei relativi canoni per le quantità di acqua corrispondenti, applicandosi anche in tali ipotesi le disposizioni di cui al secondo comma

la formale¹⁰⁴ appartenenza all'ente pubblico territoriale.

Ci siamo soffermati a descrivere i canali perché, pur rientrando nel demanio idrico artificiale-eventuale e non nel demanio fluviale in senso stretto, richiedono anch'essi l'identificazione dei confini demaniali.

3.3. Acqua

Per comprendere il regime giuridico dell'acqua, è necessario svolgere l'*excursus* della relativa disciplina, sia pure, necessariamente, per sommi capi e limitandosi ai provvedimenti più rilevanti sotto il profilo patrimoniale.

Il R.D. 523/1904¹⁰⁵, tuttora in vigore, riserva all'autorità amministrativa il compito di provvedere alle opere idrauliche, variamente classificate, di difesa e conservazione delle acque pubbliche e dei ripari¹⁰⁶ ed argini, od altra opera fatta entro gli alvei e contro le

non ritiene necessario un atto formale di destinazione pubblica del bene artificiale per fargli acquisire la natura di bene demaniale o del patrimonio indisponibile. *Ma è purtuttavia necessario che il bene appartenga all'ente pubblico.* Prosegue infatti l'Autore: «L'acquisto della qualità di bene pubblico – di volta in volta demaniale o indisponibile – avviene dunque, allorché si tratti di beni già appartenenti all'ente pubblico, nel momento in cui il bene diviene suscettibile in uno dei tipi di beni configurati dalla norma come pubblici. Qualora però si tratti di beni che prima ancora di essere trasferiti all'ente pubblico presentavano i caratteri oggettivi propri dei tipi ipotizzati dalla legge (p. es., strade vicinali, biblioteche, immobili dichiarati d'interesse artistico e storico), l'acquisto della qualità di bene pubblico si determina all'atto stesso del trasferimento della proprietà di essi all'ente pubblico. In tali casi l'inizio della "pubblicità" coincide con quello della proprietà da parte dell'ente pubblico». SANDULLI, cit., 808.

¹⁰⁴ Derivante da un titolo di acquisto così come previsto dall'ordinamento (v. *amplius infra*).

¹⁰⁵ Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie.

¹⁰⁶ «Nell'idraulica fluviale, per Riparo s'intende un'opera di difesa delle sponde contro la corrosione. Si distingue tra Ripari longitudinali, radenti alla sponda e alla corrente (rivestimenti superficiali e armature o fortificazioni, continue o discontinue) e Ripari trasversali (Repellenti), che si protendono nel corso d'acqua e deviano la corrente verso la sponda opposta» DI FIDIO, GANDOLFI, *La lingua delle acque*, Milano, 2013, 339 ss. Gli Autori ripercorrono l'evoluzione storica degli studi italiani sui *ripari*, da cui emerge una stupefacente varietà sia di opere d'ingegno che di lemmi coniatati per descriverle nel corso degli ultimi cinque secoli nelle varie regioni italiane: *palificate o colonne, vetrice, mantellata, rosta, pennelli, resistenti, pignoni, pescaie, muraglie e murazzi, armamenti, gabbioni o gabbionate, buzzoni o buzzonate, tiverri, burghe, gorzi, palafitte, steccate, passoni o*

sponde (art. 2). L'approvazione dei progetti da parte dell'autorità competente, relativi a qualunque tipo di opera su qualunque tipologia di acqua pubblica, quindi anche i fiumi, ha valore di dichiarazione di pubblica utilità (art. 14), la quale è il presupposto legale per espropriare aree private¹⁰⁷ (v. *infra*). L'articolo 58 precisa che i privati possono occuparsi direttamente delle opere idrauliche «per semplice difesa aderente alle sponde dei loro beni, che non alterino in alcun modo il regime dell'alveo». L'articolo 93 aggiunge che «nessuno può fare opere nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali di proprietà demaniale, cioè nello spazio compreso fra le sponde fisse dei medesimi, senza il permesso dell'autorità amministrativa. *Formano parte degli alvei i rami o canali, o diversivi dei fiumi, torrenti, rivi e scolatoi pubblici, ancorché in alcuni tempi dell'anno rimangono asciutti*». L'articolo 96 vieta in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese, praticamente ogni attività privata incompatibile con la loro funzione.

La legge 774/1911¹⁰⁸ (articoli 40 e 41) prevedeva disposizioni speciali in materia di espropriazioni per opere di bonifica, da intendersi implicitamente abrogate dal dPR 327/2001¹⁰⁹.

L'articolo 1 del R.D. 1775/1933¹¹⁰ stabiliva che «sono pubbliche *tutte le acque sorgenti, fluenti e lacuali*, anche se artificialmente estratte

passonate, arbori gabbati, zuffi, ciuffi, sprone, sassaie, paradori, obici, moli, oboni, terraficoli, contene, volpare e volparoni, arelle o arellate, grisele o grisolate, palatelli, frasconi, mantelletti, dentate o risalti, fascinacce, agucchie o dogrenti, corsie o filange, gradinate, cordonate, repellenti, filagne, pennazzi, cunettoni, eccetera. Secondo la Biblioteca idraulica italiana «il tema delle corrosioni fluviali e dei ripari è uno dei più importanti sviluppati dalla scuola idraulica italiana nel corso dei secoli» <https://idraulica.beic.it/opere-idrauliche-it/corrosioni-e-ripari/>.

¹⁰⁷ Art. 13 della L. 2359/1865 vigente all'emanazione del RD 523/1904: «1. Nell'atto che si dichiara un'opera di pubblica utilità saranno stabiliti i termini, entro i quali dovranno cominciarci e compiersi le espropriazioni ed i lavori. 2. L'Autorità che stabilì i suddetti termini li può prorogare per casi di forza maggiore o per altre cagioni indipendenti dalla volontà dei concessionari, ma sempre con determinata prefissione di tempo. 3. Trascorsi i termini, la dichiarazione di pubblica utilità diventa inefficace e non potrà procedersi alle espropriazioni se non in forza di una nuova dichiarazione ottenuta nelle forme prescritte dalla presente legge.»

¹⁰⁸ Provvedimenti per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani, per le altre opere idrauliche e per le bonificazioni.

¹⁰⁹ Cfr. Art. 58 d.P.R. 327/2001, punto 141.

¹¹⁰ Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici.

ordinarie, ed *esterne*, intese nella loro porzione normalmente asciutta salvo nelle piene straordinarie¹⁸³. Si tratta di una nozione che non trova riscontro nei concetti tecnici propri della morfodinamica fluviale, in base ai quali, invece, s'intende per "sponda interna", quella ubicata nella curva convessa più stretta, soggetta a sedimentazione, dove si forma la spiaggia, e per "sponda esterna", quella ubicata nella curva concava più larga, soggetta a erosione, dove si forma la piarda o botte¹⁸⁴.

Come si vedrà, l'idea giuridica di "sponde interne" e "sponde esterne" ha grande importanza nella delimitazione del confine demaniale.

3.6. Argini

¹⁸³ ZANOBINI, MICCOLI, QUARANTA, DE MARTINO: citati in GALLENCA, *Demanio idrico e responsabilità della pubblica amministrazione*, Padova, 2013, 17. La sponda è la «parte inclinata, interna del corso d'acqua, la parte che si congiunge direttamente con la scarpata» secondo il PERNIGOTTI, *Acque Pubbliche*, in *Enciclopedia del Diritto*, Milano, 1958, Tomo I, 406.

¹⁸⁴ Ovvero, se, navigando verso valle, la curva è a sinistra, la sponda interna è quella sinistra (con sedimentazione alluvionale – "spiaggia" – oltrepassata la sommità convessa della curva, anch'essa soggetta a erosione) e la sponda esterna è quella destra, con erosione nella chiusura concava della curva – "piarda" –, e viceversa se la curva è a destra. «Un corso d'acqua che attraversa una pianura o un'ampia valle, scorrendo su materiali sciolti (spesso gli stessi sedimentati anticamente dallo stesso fiume) con debole pendenza, presenta frequentemente successioni di anse indicate con il termine "meandri". L'evoluzione dei meandri avviene grazie all'erosione laterale sulla sponda esterna (sponda concava) di ogni curva. Dopo aver lambito la sponda il flusso principale di corrente si dirige verso quella opposta (convessa) dove si manifestano gli stessi fenomeni di erosione sul lato esterno e di sedimentazione su quello interno. L'elevata erosione sulle sponde concave accentua le curvature ed il restringimento del lobo tanto che le anse giungono a toccarsi escludendo il lobo stesso (salto del meandro). L'erosione è più accentuata nei confronti della porzione a valle di ogni ansa; pertanto le curve oltre ad allargarsi tendono a spostarsi verso valle» FORNERIS e altri, *L'azione morfologica dell'acqua*, in *Lezioni di idrobiologia*, Torino, 2008.

Gli argini¹⁸⁵ consistono in rilievi per lo più¹⁸⁶ artificiali, finalizzati a contenere o deviare l'acqua. Essi possono essere *longitudinali*, quando affiancano il corso d'acqua parallelamente alle sponde a scopo di difesa da inondazioni del territorio circostante, *circondari* quando racchiudono un terreno posto ad una quota inferiore rispetto a quella del fiume, a scopo di difesa dello stesso, oppure *trasversali* rispetto all'asse del corso d'acqua, con il nome di *traverse*¹⁸⁷ quando hanno una funzione di regolazione del deflusso o di derivazione di acqua ad usi idropotabili, agricoli o industriali, o di *briglie*¹⁸⁸ quando servono a

¹⁸⁵ «Per Argine s'intende: (1) un'opera idraulica longitudinale, in genere costituita da un terrapieno, per contenere le piene di un corso d'acqua e difendere il territorio dalle inondazioni; (2) estensivamente, qualsiasi barriera posta a difesa dalle acque» DI FIDIO, GANDOLFI, *La lingua delle acque*, Milano, 2013, 41. «L'argine naturale si forma per deposito di materiali trasportati dalla corrente nei periodi di piena; quello artificiale è un'opera di difesa eretta ai lati di un corso d'acqua per impedire che le acque, durante le piene, straripino inondando i terreni circostanti», voce "argine", in <https://www.sapere.it/enciclopedia>. Gli argini incrementano la capacità di convogliamento del corso d'acqua, impedendo le esondazioni (salvo tracimazione o rottura dell'argine stesso), ma nel contempo riducono la capacità di laminazione e incrementano le portate a valle. La letteratura tecnica sugli argini è sterminata. *Ex plur.* voce "argine" in Treccani, in [sapere.it/enciclopedia](https://www.sapere.it/enciclopedia), in Atlante delle opere di sistemazione fluviale - Manuali e Linee Guida 27/2003 dell'Apat, Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i servizi Tecnici. In giurisprudenza si trovano svariate definizioni: secondo T.A.R. Emilia Romagna, Sez. Parma, 15/09/2010, n. 435, mentre per «sponda» si intende il confine naturale dell'ordinaria portata dell'acqua nelle sue variazioni stagionali, per «argini» si intendono le barriere esterne, per lo più artificiali, erette a ulteriore difesa del territorio per il caso di piene eccezionali; secondo T.A.R. Veneto Sez. II, 31/01/2019, n.122 per "argine", in conformità alla ratio della norma di cui all'art. 96, lett. f), r.d. n. 523 del 1904, deve intendersi la riva naturale del corso d'acqua e non un insieme di ripari artificiali che invece ridurrebbero i pericoli derivanti da costruzioni vicine al corso d'acqua.

¹⁸⁶ Secondo GUGLIELMINI possono essere anche naturali quando le parti laterali al corso dell'acqua si siano sollevate spontaneamente a seguito di deposizioni del limo, «e queste le chiameremo sponde naturali per alluvione». Come già detto, l'Autore considera gli argini sponde artificiali, dunque gli argini come *species* del *genus* sponde.

¹⁸⁷ «La Traversa è uno sbarramento d'altezza limitata, che determina un rigurgito contenuto del pelo libero a monte, finalizzato alla regolazione del deflusso, alla derivazione ad acqua fluente o alla navigazione. Si distinguono Traverse fisse e mobili, queste ultime dotate d'organi mobili. Sin. Cateratta (ant.), Chiusa, Levata (ant.), Pescaia (ant.), Sostegno, Steccaia (ant.), Stramazzo (ant.)» DI FIDIO, GANDOLFI, *La lingua delle acque*, Milano, 2013, 445.

¹⁸⁸ «La Briglia è un'opera idraulica di sbarramento, in genere costruita sui torrenti, per ridurne la pendenza e la forza erosiva, stabilizzando il letto e per trattenere i materiali solidi trasportati, che si accumulano a monte. Si distingue tra briglia di consolidamento e briglia di trattenuta. Sin. Serra, Traversa, Chiusa, Lega (ant.), Pescaia (ant.). Per Briglia s'intende

5. Demanializzazione

5.1. Principi generali

Le caratteristiche della demanialità sono due: inquadrabilità materiale del bene in un normotipo demaniale (es. corso d'acqua qualificabile come "fiume") e proprietà dello Stato o di altro ente territoriale.

Il fatto che un bene rientri in un normotipo demaniale non esclude che quel bene, in passato, sia stato oggetto di vicende che lo abbiano condotto ad essere demaniale partendo da un precedente stato di non demanialità: questo in linea di principio²⁵³. Tale considerazione induce a distinguere la prospettiva dell'*essere* da quella del *divenire*, ovvero lo *status* del bene (*demanialità*) dal processo di conseguimento di tale *status* (*demanializzazione*).

La *demanialità* è la prospettiva dell'art. 822 c.c. nel quale si distingue il demanio *necessario* (lido del mare, spiaggia, rade e porti, fiumi, torrenti, laghi, opere destinate alla difesa nazionale) dal demanio *eventuale* (strade, autostrade, strade ferrate; aerodromi; acquedotti; immobili riconosciuti di interesse storico, archeologico e artistico a norma delle leggi in materia; raccolte di musei, pinacoteche, archivi, biblioteche) e il demanio *naturale* (lido del mare, spiaggia, rade e porti; fiumi, torrenti, laghi) dal demanio *artificiale* (opere destinate alla difesa nazionale, strade, autostrade, strade ferrate; aerodromi; acquedotti; immobili riconosciuti di interesse storico, archeologico e artistico a norma delle leggi in materia; raccolte di musei, pinacoteche, archivi, biblioteche).

I beni del demanio naturale sono tali *ab immemorabili* o per demanializzazione. I beni del demanio artificiale sono tali solo per demanializzazione.

²⁵³ Il passaggio dallo stato di bene non demaniale a quello di bene demaniale, con particolare riguardo al demanio necessario, costituisce il problema più complesso della materia demaniale e uno dei problemi giuridici più difficili e controversi in assoluto.

In conclusione, in materia di demanio fluviale, i beni accessori del bene fiume non ne condividono la natura demaniale per il semplice fatto di essere tali, ma è a tal fine necessaria la loro qualità di *pertinenze* ai sensi dell'art. 817 c.c., le quali per la loro esistenza richiedono la *duplicata condizione che i beni siano acquisiti alla mano pubblica e che siano destinati al servizio del fiume*. Gli immobili che, per l'opera dell'uomo, divengano accessori del fiume, non sono per ciò solo demaniali; la destinazione conferisce loro la natura di pertinenze, ma solo se chi la dispone sia proprietario di entrambi i beni, e la destinazione stessa non è un titolo di acquisto della proprietà demaniale, che può essere l'accessione se gli accessori gravano sul bene demaniale, o altrimenti l'espropriazione o la compravendita.

Se si realizzano opere accessorie al demanio fluviale su terreni privati, la destinazione di fatto non fa acquisire automaticamente né la qualità giuridica di pertinenze, né il carattere demaniale, per il quale serve un titolo di acquisto.

6.6. Il criterio delle piene ordinarie

Prassi, dottrina e giurisprudenza³⁵⁴ sono saldamente ancorate alla concezione della demanialità dipendente dal fenomeno naturale³⁵⁵ delle *piene ordinarie*, di talché devono considerarsi demaniali le zone soggette a rimanere sommerse dalle acque nel caso di piene ordinarie. La determinazione della piena ordinaria, deve avvenire in base alla congiunta valutazione dell'*elemento quantitativo* e di quello *temporale*, dovendosi considerare come quota raggiunta dalla piena ordinaria, in una determinata sezione, il livello massimo attinto dalle acque in un

valicarli, sia per servire agli approdi e ai trasporti, sia per difendere le proprietà prossime dai danni delle piene. Sono esse tutte pertinenze del Demanio pubblico? I ponti stabili fanno parte delle strade, e seguono perciò la natura giuridica di esse. I ponti dunque, che collegano una strada nazionale, saranno Demanio pubblico nazionale» GIORGI, *La dottrina delle persone giuridiche o corpi morali*, vol. III Lo Stato, Firenze, 1900, 379.

³⁵⁴ Cons. Stato Sez. VI, 27/04/2022, n. 3303; Cass. civ. Sez. Un., 18/07/2019, n. 19366; Cass. civ. Sez. Un., 13/06/2017, n. 14645; Cass. civ. Sez. Un., 13/11/2012, n.19703; Cass. civ. Sez. II, 27/01/2011, n. 1916; Cass. civ. Sez. Un., 28/06/2005, n. 13834; Cass. civ. Sez. Un., 19/12/1994, n. 10908.

³⁵⁵ Verrebbe da dire – per la sua autoreferenzialità – giusnaturale.

numero di anni talmente prevalente rispetto a quelli residui del periodo - sufficientemente lungo, preso in esame - da rappresentare la norma, ovvero il livello superato o eguagliato dalle massime altezze annuali verificate nella sezione in 3/4 degli anni di osservazione³⁵⁶.

Con riguardo all'ambito del demanio fluviale³⁵⁷ non esiste alcuna disposizione di legge che imponga in via generale ed astratta sul territorio nazionale tale criterio.

³⁵⁶ *Ex plur.* Cass. civ. Sez. Un., 30/06/1999, n. 361.

³⁵⁷ Nell'ambito del demanio lacuale è diffusa la convinzione che il criterio della piena ordinaria sia previsto nell'art. 943 c.c.. L'articolo in questione recita: «1. Il terreno che l'acqua copre quando essa è all'altezza dello sbocco del lago o dello stagno appartiene al proprietario del lago o dello stagno, ancorché il volume dell'acqua venga a scemare. 2. Il proprietario non acquista alcun diritto sopra la terra lungo la riva che l'acqua ricopre nei casi di piena straordinaria». Come si può notare, mentre si parla espressamente di piena straordinaria al secondo comma, non vi è in realtà alcun cenno alla piena ordinaria nel primo comma, così come, del resto, accadeva nel previgente corrispondente art. 455 del codice civile del 1865. L'articolo 943, come già il suo predecessore, si limita a far riferimento ad un dato certo e oggettivo, quello dell'altezza dello sbocco del lago, che corrisponde alla capacità contenitiva del bacino: è dunque il volume d'acqua che il lago può contenere a fornire il criterio di misura della proprietà, criterio affatto diverso dal livello della piena ordinaria, con il quale può coincidere, ma anche non coincidere laddove la piena ordinaria sia contenuta in sponde o arginature più elevate rispetto allo sbocco. «Nel punto di vista del diritto del proprietario, la legge misura la estensione del lago e dello stagno dallo spazio che occupano le acque all'*altezza dello sbocco*, dovendo ognuno di codesti manufatti essere fornito di un istrumento moderatore che consiste in una diga e in un emissario che mandi il soverchio delle acque altrove secondo opere precostituite, o in un canale di scarico che vi sia annesso. In tal modo la superficie delle acque nella sua maggiore altezza legale, ossia il volume d'acqua che lo stagno o lago può contenere, ne misura la proprietà. Ciò è dichiarato a significare che la decrescenza e povertà delle acque nel fondo del lago non immuta la sua natura, non lo cangia in un terreno di alluvione che i vicini possano occupare. È un modo di dimostrazione come un altro; la legge avrebbe potuto dire che le sponde arginate del lago o dello stagno ne comprovano la estensione. Ma si è preferita una espressione dedotta dal soggetto dell'alluvione e dalla massima piena delle acque, e *dal contenuto ragguagliasi il continente*» BORSARI, *Commentario del codice civile italiano*, vol. II, comm. art. 455, Torino, 1872, 225. Secondo la condivisibile opinione dell'esimio Autore (a cui dobbiamo l'efficacissima espressione *dal contenuto ragguagliasi il continente*), il legislatore ha scelto un criterio come un altro, il più oggettivo possibile: rinunciando a riferirsi all'alluvione o alla massima piena, ha optato per la capacità dell'invaso. In ogni caso, le piene nei fiumi e nei laghi sono eventi totalmente diversi e non raffrontabili nella loro dinamica. «Il legislatore non ha fatto che seguire la natura delle cose. Il flusso, il corso, il movimento delle acque del fiume e del torrente rendono naturalmente incerti e variabili i termini suoi; i possidenti dei confini ne sono avvertiti dalla loro stessa posizione, e ne hanno perdite o profitti; la natura del lago è più tranquilla; senza moto è lo stagno, di che nasce per ogni parte una condizione di stabilità reciproca che la legge riconosce e gaurentisce colle sue disposizioni» BORSARI, cit., 224.

Nella seconda metà del XIX secolo la giurisprudenza andò consolidando il concetto di alveo riferito al letto che sostiene le piene ordinarie³⁵⁸, e anche la dottrina di quel periodo recepì pacificamente tale rappresentazione³⁵⁹, ma mancava una codifica convenzionale che la definisse in modo univoco e vi era una cognizione ancora approssimativa e non uniforme in ordine alle tecniche di misurazione; si presumeva vieppiù che la piena ordinaria corrispondesse al ciglio di sponda (convinzione, peraltro, tuttora presente³⁶⁰).

All'epoca vigeva l'art. 427³⁶¹ del codice civile del 1865, il quale, similmente all'attuale art. 822 c.c., si limitava ad includere tra i beni demaniali i *fiumi* e i *torrenti* senza ulteriori precisazioni; a tale generale disposizione si aggiungevano gli articoli 165 e seguenti della L. 20/03/1865, n. 2248, legge sui lavori pubblici, allegato F, che delineavano un quadro di attività vietate o permissibili negli alvei, nelle sponde o nelle alluvioni.

Il passaggio decisivo di far dipendere la demanialità fluviale dalle piene ordinarie come principio universale e assoluto, unitamente all'avvio di un'elaborazione approfondita del relativo significato

³⁵⁸ «L'alveo comprende non solo la superficie ordinariamente coperta dall'acqua, ma altresì quel terreno laterale, che entro la riva od il margine, che ne tenga le veci, va soggetto ad essere invaso dall'acqua in tempo di massima piena ordinaria» Corte d'Appello di Bologna, 19/09/1894, Gentilini, e Colombari c. Devaux, *Monitore giuridico*, Bologna, 1894, 300, *Repertorio Generale Annuale di Giurisprudenza, bibliografia e legislazione*, vol. XIX, 1894, 14. In termini, Corte d'Appello di Casale, 29/03/1873, Castellani Fantoni c. Ferrovie Meridionali, *La Giurisprudenza*, 1873, 446.

³⁵⁹ «Per definire che cosa intendasi per alveo o letto d'un fiume, possiamo dire che l'alveo è tutto quello spazio che il fiume colle sue acque occupa in caso di piena ordinaria, ma se puoi accettare questa definizione costantemente data dalla giurisprudenza, essa non corrisponde però esattamente a quella che può argomentarsi derivare dalli articoli 165 e 166 della Legge unificativa 20 marzo 1865 allegato F. Se tuttavia non corrisponde allorquando si tratterà di fiumi a sponde fisse nei rapporti civili, quanto ai fiumi non porta, a parer nostro, diversità, perchè la piena ordinaria del fiume è naturalmente quella che si estende fino alle sponde fisse» Nota a commento dell'art. 457 c.c. in *Manuale del Foro Italiano, commentario del Codice Civile del Regno d'Italia*, Torino, 1876, 156; «(...) secondo l'economia delle nostre leggi ha da ritenersi di demanio pubblico l'alveo e quella parte di sponda, che rimane coperta dall'acqua nelle piene ordinarie del fiume» GIORGI, *La dottrina delle persone giuridiche o corpi morali*, vol. II *Lo Stato*, Firenze, 1891, par. 79, 206.

³⁶⁰ *Ex multis*: T.A.R. Sicilia Sez. I Catania 29/01/2015, n.297.

³⁶¹ «Le strade nazionali, il lido del mare, i porti, i seni, le spiagge, i fiumi e torrenti, le porte, le mura, le fosse, i bastioni delle piazze da guerra e delle fortezze fanno parte del demanio pubblico».

tecnico e alla messa a punto di metodiche convenzionali di misurazione e calcolo, maturò, a cavallo tra il XIX e il XX secolo, presso gli uffici ministeriali che si trovavano nella necessità di dare ordine, in particolare sul fiume Po, al disorganico sistema delle autorizzazioni prefettizie alle piantagioni in golena nonché a quello delle concessioni all'estrazione di materiale negli alvei³⁶².

³⁶² La prassi operativa di fine ottocento del Genio Civile, con riguardo alla gestione dei diritti di piantagione sulle alluvioni e delle attività estrattive, avvertì ad un certo punto l'impellente e indilazionabile esigenza di fissare un parametro univoco per sottrarre l'azione amministrativa alle eccessive incertezze giuridiche, e al relativo contenzioso, derivanti dalla carenza normativa. Gli articoli 165 e seguenti della L. 20/03/1865, n. 2248, legge sui lavori pubblici, allegato F, prevedevano il divieto di eseguire senza permesso prefettizio piantagioni nelle alluvioni od opere negli alvei (salvo quelle di difesa eseguite dai privati aderenti alle sponde dei loro beni). Le competenze dei Prefetti implicavano la necessità di delimitare esattamente i luoghi fino a dove dovessero intendersi estese le proibizioni in caso di alvei a sponde variabili o incerte. L'ing. Nicola Coletta riferisce nella sua relazione che dopo la legge 20 marzo 1865, n. 2248 sui lavori pubblici, la quale all'art. 168 vietava le piantagioni sulle alluvioni a una distanza dalle sponde decisa caso per caso dal Prefetto con apposito decreto, venne a crearsi una prassi disomogenea, basata anche su consuetudini locali. Ebbene, in questi decreti, di cui l'Autore riporta alcuni dettagliati esempi, i Prefetti cominciarono non solo a imporre le distanze dalle sponde, ma anche, nonostante la legge non lo prevedesse, *le altezze minime del suolo dallo zero idrometrico* nei vari tronchi per poter intraprendere le piantagioni. Es.: Prefetto di Pavia: «1° per il tronco di Po a monte della confluenza di Ticino, la distanza minima di m. 400 dalla sponda opposta, e l'altezza minima di m. 1,25 sulla cadente dello zero riferita all'idrometro di Mezzanacorti». Sennonché, com'è immaginabile, in assenza di criteri uniformi e di un coordinamento tra le prefetture, venne a determinarsi una situazione di stridente disparità di trattamento tra le zone soggette alle diverse prefetture, anche limitrofe. Oltretutto, *si cominciò a maturare la convinzione che le suddette altezze segnassero i confini dominicali*. «Mercè quindi i detti decreti, i Comuni, i diversi enti locali e le popolazioni tutte, come pure gli stessi Uffici del Genio civile, *si abituarono a poco a poco a ritenere quelle altezze come corrispondenti ai limiti cui si estende il demanio pubblico*, agli effetti dell'art. 427 del Codice civile. E così si pensò erroneamente dai più che al di sopra dei detti limiti cessasse il *greto* nel senso tecnico della parola, il quale appartiene all'alveo, e incominciasse l'*alluvione* che accede alla proprietà privata, per l'art. 454 dello stesso Codice. *Quindi Genio civile e Prefettura estesero i dispositivi di quei decreti alle concessioni di estrazione di ciottoli, ghiaia e sabbia dal letto del Po e del Ticino, in forza dell'art. 169, lettera m, della citata legge sui lavori pubblici*», con differenze vistose nei diversi decreti prefettizi «verificandosi questo fatto che i Pavesi possono, in sponda sinistra, piantare sui greti, e quindi appropriarseli quali alluvioni, appena essi emergano di circa m. 1,50 sopra la magra, mentre gli Alessandrini, in sponda destra, debbono attendere che i detti greti emergano di m. 3,00 rispetto la magra medesima», con la conseguente insorgenza di ricorsi molteplici e di diversa natura.

A quel punto divenne chiaro che il problema fondamentale da risolvere era l'esatta individuazione del confine demaniale, sia ai fini del rilascio della concessione all'estrazione di materiale dall'alveo, che presuppone la pubblicità del suolo, sia ai fini dell'autorizzazione

Sono sempre privati: 1) gli argini poderali per governare gli scoli tra un fondo e l'altro; 2) gli argini fluviali a difesa di singole proprietà, realizzati sui terreni privati, in fregio alle sponde di piccoli corsi d'acqua non arginati, senza alcun influsso sul regime dell'alveo.

Non sono mai privati: 1) gli argini dei corsi d'acqua pensili; 2) gli argini in froldo.

Sono generalmente pubblici, ma possono risultare privati, argini di golena e argini maestri realizzati a suo tempo su terreni privati senza che sia avvenuto il trasferimento della proprietà alla mano pubblica, trasferimento che, in ragione della loro pubblica utilità, può essere effettuato mediante procedura espropriativa avviabile in qualunque momento, anche se non si preveda la materiale modificazione o trasformazione dei manufatti⁴²⁶.

6.10. Delle golene

Le golene, come si è visto, sono zone limitrofe al letto di magra soggette a periodici allagamenti. Più precisamente, possono esservi golene sommergibili dalle piene ordinarie e golene sommergibili solo dalle piene straordinarie, e dunque sono necessariamente demaniali o non necessariamente demaniali.

Come si è detto, la giurisprudenza è attestata stabilmente a considerare alveo demaniale quello ordinario o attivo, cioè considera demaniali, oltre il letto di magra del fiume, tutte le altre zone comprese tra questo e le sponde o l'argine contenitivo delle piene ordinarie, pertanto anche le golene *indifese*. Questo significa che le golene sommergibili dalle piene ordinarie non sono semplici beni accessori o pertinenze fluviali, ma alveo vero e proprio⁴²⁷, e in quanto tale costituiscono parte integrante del fiume, e dunque demanio necessario. In quanto demanio necessario, sono totalmente irrilevanti⁴²⁸ eventuali

⁴²⁶ Art. 1 comma 2 del d.P.R. 327/2001: «Si considera opera pubblica o di pubblica utilità anche la realizzazione degli interventi necessari per l'utilizzazione da parte della collettività di beni o di terreni, o di un loro insieme, di cui non è prevista la materiale modificazione o trasformazione».

⁴²⁷ Es. Cass. pen. Sez. III, 23/11/2000, n. 8257; Cass. pen. Sez. III, 22/12/1992, n. 12078.

⁴²⁸ Per analogia, in ambito di demanio marittimo: «non sono decisivi in senso contrario la